Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI BARZAGO

STATUTO

testo approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 29.11.05.

Titolo I
PRINCIPI

Art. 1 - Principi fondamentali e valori

1. Il Comune di Barzago esercita la propria autonomia, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità e realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, nel rispetto dello Statuto del Comune, della Costituzione della Repubblica, dell'Unione Europea e dei principi generali dell'ordinamento dei comuni che costituiscono limite inderogabile per la sua autonomia normativa.

2. Adegua la propria attività a favore della popolazione. Si riconosce pienamente nell'Europa e uniformandosi ai principi della programmazione statale, regionale e provinciale persegue criteri di buona amministrazione nel rispetto della storia e delle tradizioni locali.

3. Il Comune di Barzago fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia e di pace e concorre alla loro realizzazione.

4. Barzago, paese Messaggero di Pace, promuove ogni azione utile volta al progresso dei popoli per l'affermazione della cultura di pace e del reciproco rispetto delle comunità; favorisce e sviluppa forme di cooperazione anche con le collettività locali di altri Stati, ritenute utili ai fini dello sviluppo della propria comunità; promuove gemellaggi nazionali ed internazionali.

5. Il Comune di Barzago ritiene fondamentale il ricordo del sacrificio e della lotta della popolazione italiana per la conquista della libertà, nata dalla Resistenza, e per la costruzione della democrazia nel nostro Paese.

6. Il Comune di Barzago, coerentemente con l'art. 1 della Costituzione, riconosce nel lavoro una risorsa essenziale per la vita della Comunità e ritiene fondamentale il rispetto dei diritti dei lavoratori, siano essi dipendenti che autonomi.

7. Il Comune di Barzago tutela la vita umana e la persona, con particolare riguardo per le fasce più deboli della propria comunità; valorizza la famiglia, la maternità e la paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali e la scuola; garantisce il diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti. Con spirito di solidarietà ed accoglienza sostiene l'inserimento nella comunità locale degli immigrati, dei profughi e dei rifugiati politici.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. Il Comune di Barzago riconosce l'importanza della cultura e della tradizione religiosa che ha da sempre accompagnato la vita della nostra comunità. Collabora con gli enti religiosi su iniziative e progetti che possano offrire opportunità di conoscenza, di ricerca, di crescita morale e di aiuto sociale a tutti i cittadini, siano essi credenti o non credenti, in uno spirito di libera scelta e di rispetto per i diversi tipi di credo e convinzioni religiose.

9. Il Comune, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini, riconosce la priorità dell'intervento culturale e sociale sull'infanzia al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, alla famiglia, ai tempi di gioco, alla salute, all'istruzione, alla crescita della propria identità individuale.

10. Il Comune ritiene fondamentale la piena accettazione e la pari dignità delle diversità etniche, religiose, politiche, culturali, sessuali e linguistiche impegnandosi a diffondere la cultura dell'accoglienza rifiutando qualsiasi discriminazione tra le persone.

11. Il Comune di Barzago si impegna per garantire alla collettività una migliore qualità della vita e considera l'ambiente un patrimonio collettivo da trasmettere nei suoi valori importantissimi alle future generazioni. Adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna in modo da prevenire ed eliminare le cause di ogni forma di sfruttamento e di inquinamento e tutelare la salute delle persone. Tutela, conserva e promuove le risorse e le bellezze naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche presenti nel territorio.

12. Il Comune di Barzago, in collaborazione con altri Comuni del territorio, persegue l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile ed un uso equo delle risorse, alla salvaguarda e alla coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
Ispirandosi ai principi dello Sviluppo Sostenibile, definiti dalla Commissione Bruntland dell'ONU del 1987, alle indicazioni emerse dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 e dal protocollo di Kyoto del 1997, ritenendo che solo a livello locale sia possibile ridurre in tempi medio-brevi la pressione ambientale e che le azioni delle Amministrazioni, se ispirate ad un modello di Sviluppo Sostenibile possono avere, seppure a lungo periodo, una ricaduta positiva a livello planetario, il Comune di Barzago si impegna ad effettuare scelte urbanistiche volte alla salvaguardia ed al miglioramento del territorio; ad usare ed incentivare forme energetiche rinnovabili; a gestire in maniera ottimale la raccolta dei rifiuti e le risorse idriche; a tutelare i corsi d'acqua; a promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale; a sensibilizzare e promuovere comportamenti coerenti con i principi dello Sviluppo sostenibile, anche in collaborazione con la scuola e l'associazionismo.

13. Il Comune di Barzago promuove e incoraggia lo sviluppo delle arti, delle scienze e delle nuove tecnologie. Favorisce studi e ricerche finalizzate alla conoscenza della storia della Comunità ed opera, tramite l'acquisizione e la conservazione dei documenti, per tramandare la memoria. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale inteso nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni localiSostiene le attività sportive, anche con l'aiuto di associazioni di volontariato, ritenendo lo sport un'opportunità di crescita per le persone e in particolare per i giovani.

14. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, religiose e sportive. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione; cura, a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

tale fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei con lo scopo di contattare il maggior numero possibile di cittadini.

15. Il Comune favorisce e sviluppa, attraverso convenzioni o altre forme associative, i rapporti di collaborazione con la Provincia e gli altri Enti Locali per le realizzazioni di interessi comuni.

Art. 2 - Sede - stemma - gonfalone

1. La sede del Comune è situata nel capoluogo. Negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Barzago" e con lo stemma adottato nel 1928. Esso rappresenta nella parte superiore, su sfondo blu, la croce di Sant'Andrea, simbolo della famiglia Brebbia, e nella parte inferiore, su sfondo dorato, un leone con una chiave d'argento, simbolo della famiglia Isacchi.

2. Il Comune di Barzago comprende le frazioni di Bevera e Verdegò, storicamente riconosciute dalla Comunità.

3. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 3,59 e confina con i Comuni di Bulciago - Cremella - Barzanò - Sirtori - Castello B.za - Dolzago – Sirone - Garbagnate Monastero.

4. Le adunanze del Consiglio Comunale, così come la celebrazione di cerimonie ufficiali, si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il Sindaco può autorizzare le predette riunioni anche in luoghi diversi dalla sede comunale.

5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali, sono vietati, salvo autorizzazione del Sindaco qualora sussista un pubblico interesse.

Titolo II
ORGANI ED UFFICI

Art. 3 Gli organi di governo

1. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco sono gli organi elettivi del comune.

2. La Giunta è l'organo nominato dal Sindaco secondo le norme vigenti.

3. Essi svolgono i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

4. I Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco del Comune possono essere nominati componenti dei Consigli di Amministrazione di Consorzi e società di capitali a partecipazione maggioritaria o minoritaria del Comune.

Art. 4 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 5 – Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

2. In caso di assenza e di impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato e/o presieduto dal vicesindaco, se consigliere comunale.

3. Durante le sedute consiliari in caso di assenza anche del vice-sindaco presiede il consigliere anziano.

Art. 6 - Convalida dei consiglieri

1. Nella prima adunanza successiva alla elezione il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti.

Art. 7 - Norme generali di funzionamento

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, il "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" che ne disciplina il suo funzionamento in conformità alle norme di legge.

Art. 8 - *Consiglieri*

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonché di presentare interrogazioni e mozioni.

2. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio.

3. Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attività del Comune nonché sugli enti ed aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonché i servizi a ciò necessari secondo le norme del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale".

4. Per l'esercizio delle loro funzioni sono attribuiti ai consiglieri i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla legge.

5. Il consigliere anziano è quello che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni del Consiglio Comunale.

6. Per assicurare la trasparenza, ogni consigliere deve comunicare ogni anno, secondo le modalità stabilite nell'apposito "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale", i redditi posseduti, i quali verranno resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'avviso del loro deposito presso l'Ufficio di Segreteria e comunque tenuti a disposizione dei cittadini che vogliano consultarli, previa richiesta scritta. Lo stesso dovranno fare gli Assessori esterni e il Sindaco.

Art. 9 - Decadenza, surroga e supplenza dei consiglieri comunali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La mancata partecipazione del consigliere comunale a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo, così come desunto dal verbale delle sedute, dà luogo all'inizio del procedimento di decadenza del Consigliere. Il Sindaco provvede con comunicazione scritta, ai sensi di legge, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Trascorso il termine senza che il consigliere abbia presentato alcuna documentazione la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio ed il consigliere è dichiarato decaduto. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata presso la Segreteria Comunale e notificata, entro i 5 giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

2. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 10 - Linee Programmatiche

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco consegna al Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dalle norme di legge.

5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 11 - Gruppi consiliari e commissioni speciali di indagine

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi secondo le disposizioni del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale", che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento ed eventualmente i mezzi loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.

2. Qualora non si eserciti la facoltà di costituirsi in gruppi consiliari o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Il Sindaco può prevedere riunioni e consultazioni, anche periodiche, dei capigruppo a seguito di eventuali richieste ed alle necessità emergenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. I Gruppi Consiliari, nel caso siano composti da almeno due Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal Sindaco.

5. Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'Amministrazione per fini di controllo e di garanzia. La presidenza è attribuita dal Consiglio Comunale al consigliere appartenente ai gruppi di minoranza. La composizione, la durata, le modalità del controllo e della garanzia ed i poteri delle commissioni sono stabilite dal "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale".

6. Le Commissioni speciali di indagine possono accedere agli atti ed ai dati del Comune e degli enti dipendenti, nonché convocare e sentire il Sindaco, la Giunta ed i Consiglieri in carica, i dipendenti comunali, il Segretario Comunale, il revisore del Conto, gli amministratori e i dipendenti degli enti funzionalmente dipendenti dal Comune. Il controllo si esprime con una valutazione di legittimità e di merito con richiesta di riesame.

Art. 12 - Nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di 2 e un massimo di 4 Assessori. Essa è nominata dal Sindaco che provvede anche alla nomina del vicesindaco in seno alla stessa.

2. Fatte salve le incompatibilità previste dalla legge, possono essere nominati Assessori anche cittadini non consiglieri purché in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere.

3. I componenti la Giunta comunale, compreso il Sindaco, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, qualora non abbiano conferito ad altri le deleghe di cui sopra, non possono svolgere attività professionale singola o associata in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

4. Il Sindaco comunica la nomina della Giunta al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

5. Gli Assessori esterni partecipano a tutti gli effetti al Consiglio Comunale, possono intervenire sulle materie di loro competenza e non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Funzionamento della Giunta

1. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente*;* essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza di voti.

2. Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni adottate.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo che essa non disponga diversamente.

Art. 14 – Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco o dei funzionari dirigenti.

Art. 15 - Attività degli Assessori

1. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'ente approvati dal Consiglio.

2. Forniscono al personale responsabile degli uffici e dei servizi dell'Ente le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo.

3. I singoli Assessori possono subdelegare ad altri consiglieri comunali una o più materie di loro competenza.
Le subdeleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

Art. 16 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro effettivo del Consiglio.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, nonchè le cause di cessazione dalla carica.

Art 17 - Il Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'Ente e la piena titolarità della rappresentanza in giudizio dell'Ente stesso.
Al Sindaco é data facoltà di chiamare, di volta in volta e con apposito atto, a rappresentare il Comune nelle liti attive e passive limitatamente al contenzioso di carattere tributario, il responsabile dell'area tributi.

2. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Coordina e programma l'attività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del programma amministrativo ed al conseguimento degli scopi dell'ente. Sovrintende al funzionamento ed alla esecuzione degli atti e dei servizi nonché all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate all'ente.

3. Nomina i componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco, attribuisce agli Assessori incarichi istruttori permanenti per gruppi di materie; può attribuire ai singoli Assessori incarichi temporanei per affari determinati e periodi definiti.

4. Al fine di incrementare la partecipazione alle attività del Comune, nonchè per rendere più efficace l’azione amministrativa il Sindaco può delegare ad altri consiglieri comunali una o più materie di loro competenza.
Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

6. Indice i referendum comunali come previsto dall'art. 39.

7. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nel rispetto dei tempi e delle modalità dettate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

8. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

9. Risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai consiglieri secondo le modalità disciplinate dal "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale".

10. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

11. Il Sindaco è il difensore ideale dei bambini.

Art. 18 - Dimissione, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 19 - L'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, assume quali obiettivi il perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Persegue altresì l'obiettivo della pubblicità e della trasparenza nonchè i principi dell'ordinamento comunitario.
3. Per conseguire maggiore efficienza nella sua attività, il Comune di Barzago incentiva, anche in forma associata, l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le amministrazioni e con i privati.
4. Il Comune di Barzago, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, potrà adottare apposito regolamento per l'attuazione dei controlli interni nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 20 - Il Segretario ed i responsabili degli uffici o dei servizi

1. Il Segretario Comunale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco. Salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale, nei casi previsti dalla legge, il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai singoli Assessori ed ai singoli consiglieri.

3. Il Sindaco potrà nominare un Vice Segretario, scegliendolo anche tra i dipendenti dell'Ente. Per l'accesso alla qualifica di vice-segretario sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.
Le funzioni di vice-segretario sono individuate nel "Regolamento per l'ordinamento e il funzionamento degli uffici e dei servizi".
Al Vice Segretario appartengono comunque le funzioni di:

a) Sostituire, a pieno titolo, il Segretario in caso di vacanza, assenza o impedimento;
b) Coadiuvare il Segretario, il quale fissa le direttive della collaborazione, coordinando i servizi della segreteria;
c) Curare, in accordo con il Segretario, l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e dei procedimenti.

4. I responsabili degli uffici o dei servizi, nell'ambito delle risorse e degli indirizzi loro assegnati, rispondono del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Agli stessi sono attribuiti tutti i compiti di gestione e di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi politici.

Art. 21 - Il Direttore Generale

1. Il "Regolamento per l'ordinamento e il funzionamento degli uffici e dei servizi" prevede i criteri per la nomina del Direttore Generale, ricorrendone i presupposti di legge. In alternativa il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale. Le funzioni del Direttore Generale sono definite dalla legge e dai regolamenti del comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 22 - Il personale

1. Il personale del Comune opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e persegue il raggiungimento degli obiettivi prospettati dagli organi politici.

2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la responsabilizzazione, la formazione, l'aggiornamento dei dipendenti e l'ammodernamento delle dotazioni strumentali.

3. Il "Regolamento per l'ordinamento e il funzionamento degli uffici e dei servizi" disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.

4. La collaborazione reciproca è condizione fondamentale per l'efficacia e la qualità del lavoro svolto e dei servizi prestati ai cittadini.

5. Ogni cittadino deve essere ascoltato ogni qualvolta lo richieda.
Nel trattare le richieste del pubblico e nell'adottare decisioni, il dipendente garantisce che sia rispettato il principio della parità di trattamento.

Art. 23 - Accordi contrattuali

1. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 24 - I responsabili del procedimento amministrativo

1. Il "Regolamento per l'ordinamento e il funzionamento degli uffici e dei servizi" stabilisce i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi ed individua i dipendenti e i funzionari responsabili, ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti nonché i termini e i modi di partecipazione dei cittadini.

Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25 - Informazione ai cittadini

1. Al fine di rendere efficace l'informazione sull'attività del Comune e far avere al maggior numero di famiglie, di aziende e di singoli cittadini le notizie sui servizi e le iniziative offerte, il Comune si impegna a mantenere aggiornato un proprio sito Internet, a dotarsi di proprie bacheche dislocate nei punti più significativi del capoluogo e delle frazioni, a distribuire periodicamente un informatore comunale realizzato da un apposito comitato di redazione, ad avvalersi della stampa di volantini e locandine, ad utilizzare le tecnologie telefoniche e telematiche per contattare ed informare i singoli cittadini.

Art. 26 - Partecipazione dei cittadini

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune garantisce e promuove la Partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune riconosce che la partecipazione popolare alle scelte politiche e alle attività amministrative è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.

3. Il Comune afferma che l'apporto delle associazioni operanti sul territorio, che non abbiano fine di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonchè per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale, è elemento fondamentale per le politiche locali.

4. Per favorire l'integrazione degli immigrati stranieri residenti nel proprio territorio il Comune ne promuove consultazioni, di norma con assemblee adeguatamente pubblicizzate.

Art. 27 - Diritto di voto ai cittadini stranieri residenti

1. Il Comune di Barzago considera i cittadini stranieri residenti nel proprio territorio un arricchimento della comunità.

2. Ritiene i cittadini stranieri residenti, parte integrante della cittadinanza e riconosce loro il diritto ad esprimersi sulle scelte amministrative con pari dignità e con le stesse prerogative degli altri cittadini.

3. Il Comune promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l'estensione del diritto di voto agli immigrati.

4. I cittadini stranieri residenti nel Comune di Barzago hanno diritto di voto nelle consultazioni referendarie comunali di cui all'art. 37 del presente Statuto. Il diritto di voto potrà essere esercitato secondo il "Regolamento per lo svolgimento di consultazioni popolari comunali" vigente.

Art. 28 - Diritto di accesso agli atti e ai procedimenti

1. Il Comune di Barzago, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal "Regolamento per il diritto di accesso agli atti", nel rispetto delle leggi vigenti.

2. Per garantire la sicurezza e la privacy dei cittadini, nonchè la tutela del diritto d'autore, non possono essere rilasciate copie dei disegni edilizi e delle piante relative agli interni degli edifici privati, così come previsto dal "Regolamento per il diritto di accesso agli atti".

5. Al fine di garantire la correttezza di comportamento fra i singoli cittadini, per ciascuna richiesta di atti che riguardano pratiche relative a terzi, il Comune informerà anche alla controparte interessata.

6. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

Art. 29 - Indirizzi regolamentari

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il “Regolamento per il diritto di accesso agli atti” determina le modalità per la richiesta, l'autorizzazione e l'accesso agli atti ed i tempi entro i quali ciò deve avvenire. Gli atti potranno essere esibiti dopo la emanazione e non durante l'attività istruttoria, fatto salvo il diritto di chi vi è direttamente interessato.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei Regolamenti vigenti, degli statuti delle aziende ed istituzioni e dei contratti, saranno a libera disposizione dei cittadini.

3. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo od altro emolumento.

4. Il Sindaco o il Segretario comunale possono dichiarare la temporanea riservatezza di atti, vietandone l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

5. Oltre agli atti di cui sopra restano esclusi dall'accesso e dal diritto all'informazione gli atti coperti da segreto istruttorio, giudiziario o d’ufficio, anche individuati dal “Regolamento per il diritto di accesso agli atti” o previsti da specifiche disposizioni di leggi o regolamenti.

Art. 30 - Consulte comunali e gruppi di lavoro

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune può costituire Consulte e Gruppi di Lavoro.

2. Le Consulte possono essere permanenti per tutta la durata del mandato. I Gruppi di Lavoro sono temporanei e finalizzati ad analizzare e relazionare al Consiglio su un determinato argomento.

3. Le Consulte eleggono al loro interno un Presidente che ne coordina i lavori, possono essere formate da rappresentanti del Consiglio Comunale e da cittadini esterni designati dai gruppi consiliari e da rappresentanti delle associazioni e dei gruppi iscritti nell'apposito albo comunale.

4. Il Sindaco e gli Assessori possono comunque partecipare alle consulte e ai gruppi di lavoro senza diritto di voto.

5. I Gruppi di Lavoro sono presieduti dal Sindaco, dagli Assessori o loro delegati.

Art. 31 - Poteri delle Consulte Comunali

1. Le Consulte possono, nelle materie di competenza:
– esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
– esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
– esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
– chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

Art. 32 - Organismo consultivo di frazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l. Per la frazione di Bevera, suddivisa fra i Comuni di Barzago, Sirtori e Castello B.za il Comune promuove, in accordo con i Comuni di Sirtori e Castello Brianza, la costituzione di un organismo avente funzioni di coordinamento e di proposta circa le problematiche dell'intera comunità della frazione.

2. L'organismo di frazione potrà essere consultato dal Comune ogni qualvolta si intendano prendere decisioni significative per la frazione.

3. L'organismo è composto da 3 membri (di cui 1 proposto dalla minoranza consiliare) per ciascun Comune designati dal Sindaco e ha il compito di segnalare le esigenze ed evidenziare i legittimi interessi degli abitanti nella frazione.

Art. 33 - Albo delle Associazioni e dei Gruppi

1. Nell'ambito delle finalità perseguite da questo Ente, è istituito l'Albo delle Associazioni e dei Gruppi.

2. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

4. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e i Gruppi, ivi compresi le sezioni locali di associazioni e gruppi a rilevanza sovracomunale, dovranno avere sede in Barzago, oppure avere almeno 5 iscritti ivi residenti, assicurare la rappresentatività degli interessi dei cittadini e la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

5. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

6. Le associazioni o i gruppi che hanno nei propri organi direttivi il Sindaco o gli Assessori non possono fare richiesta di contributi o finanziamenti di qualsiasi natura.

7. Il Comune mette a disposizione delle Associazioni registrate, nei limiti stabiliti dal "Regolamento per l'assegnazione di locali a gruppi ed associazioni" e dalle reali disponibilità, locali comunali adatti alle esigenze di funzionamento.

8. Le Associazioni che ottengono dal Comune contributi ordinari, economici o di altra natura, di cui ai commi precedenti, devono presentare annualmente al Comune il loro bilancio.

9. Le Associazioni e i Gruppi iscritti all'Albo potranno essere consultati nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali; ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dagli stessi organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta Comunale; accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.

Art. 34 - Consultazione

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la Consultazione di cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La Consultazione è rivolta a conoscere la volontà di cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

3. La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate dalla Giunta Comunale.

Art. 35 - Istanze – Reclami - Petizioni - Proposte

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, reclami, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di esaminarle e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

Art. 36 - Modalità di presentazione ed esame

1. Le istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta e la sottoscrizione dei presentatori, oltre al recapito degli stessi.

2. L'Ufficio Protocollo rilascia senza spese al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.

3. L'Amministrazione ha 30 giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

4. L'istanza, la petizione o la proposta sono trasmesse per conoscenza ai capigruppo consiliari o alla Giunta a seconda delle rispettive competenze.

Art. 37 - Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il Referendum consultivo.

2. Il referendum consultivo è indetto per consentire l'espressione dei cittadini di volontà e orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di interesse generale della comunità;
E' indetto altresì per proporre l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali.

3. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i residenti, come previsto dal "Regolamento per lo svolgimento di consultazioni popolari comunali".

4. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente e non può essere ammesso quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

5. Non è ammesso altresì il referendum su deliberazioni o norme regolamentari inerenti le seguenti materie:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
c) funzionamento del consiglio comunale e delle consulte:
d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
e) bilancio, tributi e tariffe;
f) attività amministrative vincolate per legge;
g) Statuto comunale.

6. E' obbligatorio lo svolgimento del Referendum prima di procedere alla costituzione di una Unione di Comuni o di fusione con altro Comune.

Art. 38 - Richiesta di referendum

1. Il referendum può essere richiesto da 1/4 dei Consiglieri o dal 20% degli elettori previsti dal comma 3 dell'art. 37.

2. La richiesta contiene il quesito che si vuole sottoporre alla popolazione, esposto in termini chiari ed intelligibili e si conclude con la sottoscrizione dei richiedenti, con l'indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento. Viene rivolta al Sindaco.

Art. 39 - Ammissione della richiesta

1. La ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una Commissione composta dal Difensore Civico, se esistente, o dal Segretario dell'Ente e da due membri, uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dai gruppi consiliari. Il Sindaco, dopo l'ammissione, indice il Referendum, da tenersi entro 3 mesi, determinando la data e le altre modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento di consultazioni popolari comunali".

2. Il quesito da sottoporre a referendum dovrà chiedere ai cittadini l'espressione chiara di un orientamento e di una scelta, senza peraltro dare alcun giudizio o esprimere considerazioni che possano qualificarsi come condizionamento della scelta sottoposta a referendum.

3. La decisione della Commissione è inappellabile.

4. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare è in facoltà del Comitato promotore di procedere alla richiesta alla Commissione, di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tale scopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

Art. 40 - Indirizzi regolamentari

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato da un apposito "Regolamento per lo svolgimento di consultazioni popolari comunali", secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri.

2. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di almeno 10 ore. Lo spoglio delle schede deve

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

terminare nella stessa giornata della votazione. Possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali.

3. Il Referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

4. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il Consiglio Comunale alla discussione e alla deliberazione in merito allo stesso.

Titolo IV
SERVIZI E LORO MEZZI STRUMENTALI

Art. 41 - I servizi comunali

1. Il Consiglio Comunale individua i servizi con i quali realizzare i fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

2. Provvede alla loro gestione nelle forme e nei modi previsti dalla legge, privilegiando l'associazione e la cooperazione con gli altri enti territoriali, ed operando la scelta sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

3. I regolamenti o gli statuti stabiliscono gli obiettivi e le modalità di costituzione, di gestione e di organizzazione nelle varie forme previste dalla legge.

Art. 42 - Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Per la gestione dei servizi pubblici, il Consiglio Comunale può deliberare l'adozione di tutte le forme previste dalla legge.

Art. 43 - Tutela dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'uguaglianza tra i cittadini in merito al pagamento di tasse, tributi e servizi. A tal fine effettua controlli e interviene per recuperare le evasioni e le elusioni. Impronta comunque la propria azione per agevolare i cittadini nella fruizione e nel pagamento dei servizi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 44 - Tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, l'ordine pubblico e salvaguardare i beni pubblici, il Comune può dotarsi di sistemi di videosorveglianza nel rispetto delle norme di legge e della tutela della privacy.

Art. 45 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, nonchè l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, tramite la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, ovvero tramite delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi.

Art. 46 - Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione di più soggetti interessati, il Comune promuove e conclude accordi di programma con altri Comuni od Enti.

2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo V
CONTROLLI INTERNI E DIFESA CIVICA

Art. 47 - Nomina del revisore

1. Il revisore del conto è nominato dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale, e che non siano parenti ed affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta in carica.

2. Esso dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza, secondo quanto previsto dalla legge.

3. Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso da ruolo professionale o dagli albi dai quali è stato scelto, decade dalla carica.

4. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale, dopo formale contestazione da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

Art. 48 - Sostituzione del revisore

1. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surroga entro i termini e con le modalità indicate dal "Regolamento per l'ordinamento e il funzionamento degli uffici e dei servizi".

Art. 49 - Svolgimento delle funzioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza nella regolarità contabile e finanziaria della gestione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal “Regolamento per l’ordinamento e il funzionamento degli uffici e dei servizi”. Esso è tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali.

3. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il revisore presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e può presenziare alla relativa seduta consiliare.

4. Il revisore può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da lui mossi all'operato dell'Amministrazione e pertanto presenziare in tale sede alle relative riunioni.

Art. 50 - Retribuzione del revisore

1. L'incarico è retribuito secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 51 - Difensore Civico

1. E’ istituito l’ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

2. All’ufficio del Difensore Civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nel campo della tutela dei diritti o nell’attività professionale svolta, offra garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.

3. Al Difensore Civico si applicano le norme della ineleggibilità ed incompatibilità previste per l’elezione a Consigliere Comunale. Lo stesso non deve essere comunque dipendente dell’Amministrazione né deve coprire incarichi direttivi od esecutivi in partiti politici.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto. Dura in carica fino alla fine della legislatura.

5. L’Ufficio del Difensore Civico può essere istituito tramite convenzione con altri Comuni o con la Provincia.

6. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d’ufficio e non può essergli opposto il segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge 15 dell’11 febbraio 2005, ed è tenuto a sua volta al segreto d’ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della sua funzione.

7. Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il Difensore civico inoltre è revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne comporterebbe la ineleggibilità o l'incompatibilità.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile.

9. Il Comune provvede a dotare il Difensore Civico di mezzi adeguati per lo svolgimento delle sue funzioni. L'ufficio del Difensore Civico deve essere accessibile al pubblico sia dal punto di vista della sede che da quello degli orari.

Titolo VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 52 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti amministrativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza.

Art. 53 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lvo 267/00, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

2. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Ai fini del quorum non viene conteggiato il Sindaco, mentre viene conteggiato il suo voto.

3. Nelle more dell'adeguamento previsto dall'art. 54, primo comma, le norme in contrasto con la sopravvenuta normativa sono da intendersi abrogate.

Art. 54 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione, restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

3. I regolamenti previsti dal presente Statuto e non ancora approvati sono deliberati entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso.